



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1222 c.o.m.

Promozioni a scelta nel grado superiore

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno;
- b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.

----- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 aprile 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	IX — Avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1222-promozioni-a-scelta-nel-grado-superiore/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it